

Tribunale di Milano, 18 marzo 2010 – Est. Lamanna.

Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Concordato preventivo – Attestazione del piano – Funzione di garanzia – Esclusione di verifiche di merito da parte del tribunale – Attestazione della veridicità dei dati – Assunzione di responsabilità del professionista – Illustrazione delle verifiche compiute – Necessità.

Concordato preventivo – Attestazione del piano – Relazione del professionista – Osservanza delle regole tecniche contabili richieste – Rinvio a verifica svolte dal professionista – Motivazione – Rinvio ad altri elaborati – Produzione – Necessità.

Concordato preventivo – Fattibilità del piano – Offerte di acquisto – Valorizzazione di crediti – Due diligence – Necessità.

L'interpretazione dell'art. 161, comma 3, legge fallimentare suggerisce di valorizzare la fondamentale funzione di garanzia che la relazione dell'attestatore assume nell'ambito del procedimento a fronte della scelta di esimere il tribunale, ai fini dell'ammissione, da ogni verifica nel merito. In considerazione di ciò, il professionista dovrà attestare, con chiara ed inequivoca assunzione di responsabilità, la veridicità dei dati aziendali, così come esposti nella situazione patrimoniale prodotta e posti alla base del piano, nonché la fattibilità del piano stesso, illustrando congruamente, al fine di consentire al tribunale il controllo sulla completezza e logicità dell'iter argomentativo, le verifiche compiute in ordine alla suddetta veridicità dei dati (con riferimento ovviamente sia alle poste passive che alle poste attive) e gli elementi di fatto e le valutazioni che il professionista ha ritenuto idonee a dimostrare con ragionevole certezza - benché con i limiti propri di un giudizio prognostico - l'attuabilità del piano. (fb) (riproduzione riservata)

Il professionista che, ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fallimentare, attesta il piano concordatario, deve svolgere tutte le verifiche che, secondo le regole tecniche della revisione contabile e delle discipline che rilevano in ordine alla concreta articolazione della proposta concordataria, siano necessarie ai fini dell'attestazione richiesta, ossia ai fini della sua idoneità ad assicurare, secondo una valutazione ex ante, la ragionevole certezza dell'attuazione del piano. Non può, quindi, ritenersi ammissibile, in sede di attestazione, l'utilizzo di formule generiche volte a delimitare la portata dell'attestazione stessa, e quindi della responsabilità ad essa connessa, mediante il semplice rinvio ad alcune verifiche, pur concretamente svolte dall'attestatore, ma che omettano qualunque motivazione sulla ritenuta adeguatezza delle stesse in seguito ad un loro vaglio critico e prive di assunzione di responsabilità in ordine al loro recepimento. In ogni caso, qualora la relazione faccia riferimento, come detto con le necessarie verifiche ed assunzione di responsabilità, ad altri elaborati peritali, piani attestati o ad altri analoghe relazioni, di tali documenti dovrà necessariamente essere effettuata la produzione in giudizio al fine di porre i destinatari interessati al piano e gli organi di controllo nelle condizioni di vagliarne criticamente il loro contenuto. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora l'attuabilità del piano concordatario si fondi anche su offerte di acquisto dei beni dell'impresa, la verifica dei valori esposti non può prescindere dall'analisi delle garanzie o quanto meno della solidità patrimoniale degli offerenti, valutazione, questa da effettuarsi mediante adeguata due diligence anche con riferimento ai crediti di maggiore entità. (fb) (riproduzione riservata)

Il Tribunale (omissis)

DECRETO

DECRETO

Visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da I. S.p.A. ed esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che nella relazione di cui all'art.161, c. 3, L.F. (alla luce della formulazione testuale della norma e valorizzandosi, sul piano ermeneutico, in particolare, la finalità dell'istituto, ossia la fondamentale funzione di garanzia che la relazione dell'attestatore assume nell'ambito del procedimento a fronte della scelta di esimere il tribunale, ai fini dell'ammissione, da ogni verifica nel merito) il professionista debba attestare, con chiara ed inequivoca assunzione di responsabilità, la veridicità dei dati aziendali, così come esposti nella situazione patrimoniale prodotta e posti alla base del piano, nonché la fattibilità del piano, illustrando congruamente, al fine di consentire al tribunale il controllo sulla completezza e logicità dell'iter argomentativo, le verifiche compiute in ordine alla suddetta veridicità dei dati, con riferimento ovviamente sia alle poste passive che alle poste attive, e gli elementi di fatto e le relative valutazioni che il professionista ha ritenuto idonee a dimostrare con ragionevole certezza, benché ovviamente con i limiti propri di un giudizio prognostico, l'attuabilità del piano;

ritenuto che il professionista debba svolgere tutte le verifiche che, secondo le regole tecniche della revisione contabile e delle altre discipline di competenza che rilevano in relazione alla concreta articolazione della proposta concordataria, siano necessarie ai fini dell'attestazione richiesta, ossia ai fini della sua idoneità ad assicurare (secondo una valutazione ex ante) la ragionevole certezza della prevista attuazione del piano, non risultando ammissibile l'utilizzo, in sede di attestazione, di formule generiche volte a delimitare la portata dell'attestazione stessa, e quindi della responsabilità ad essa connessa, come ad esempio mediante il semplice rinvio ad alcune verifiche pur concretamente svolte dall'attestatore, ma omettendosi qualunque motivazione sulla ritenuta adeguatezza delle stesse;

ritenuto in altri termini che l'attestatore, nelle proprie conclusioni, non possa limitarsi a rinviare sic et simpliciter alle (altre) verifiche che siano state in concreto compiute, senza entrare nel merito delle stesse, poiché in tal modo, in sostanza, non attesta alcunché, così contraddicendo la ratio normativa che, all'evidenza, non consente certo all'attestatore di rovesciare integralmente sui terzi i rischi connessi all'eventuale incompletezza e inadeguatezza delle verifiche compiute e di potersi esimere in tal modo da ogni responsabilità;

ritenuto, inoltre, che nella relazione dell'attestatore questi non possa nemmeno effettuare un semplice rinvio alle verifiche e valutazioni compiute da altri esperti, anche se risultanti dagli elaborati allegati, dovendo in ogni caso l'attestatore procedere ad un vaglio critico di tali verifiche e valutazioni ai fini di una sua chiara assunzione di responsabilità in ordine al loro recepimento, per quanto esplicitata in termini sintetici;

ritenuto che, a maggior ragione, non sia ammissibile il puro e semplice rinvio alle conclusioni di altri elaborati peritali, piani attestati ed altri analoghi documenti senza che sia effettuata al contempo la loro produzione, dovendosi sempre porre i destinatari interessati al piano e gli organi preposti al controllo, e quindi in primo luogo il Tribunale, nelle condizioni di vagliare criticamente il loro contenuto e la coerenza con le valutazioni espresse nella relazione;

ritenuto che, nel caso di specie, la relazione allegata al ricorso in esame non soddisfi questi requisiti, presentando essa tutte le criticità qui evidenziate, dovendosi in particolare sottolineare che la valorizzazione dell'esistenza di offerte di acquisto ai fini della verifica dei valori delle attività non può prescindere dall'analisi delle garanzie, o quantomeno della solidità patrimoniale degli offerenti, e che analoga valutazione, da effettuarsi nel caso concreto mediante adeguata due diligence, debba essere compiuta per i crediti, soprattutto per quelli di più rilevante importo, non potendosi, ad esempio, con riferimento ai crediti di maggiore entità qui rappresentati, desumere in alcun modo la ragionevole certezza che essi possano essere soddisfatti solo per il fatto che sono stati indicati in un diverso piano attestato di risanamento da altri predisposto ex art.67, terzo comma, lettera d), L.F.;

ritenuto di conseguenza che la proposta – che appare altrimenti inammissibile – debba essere adeguatamente integrata;

PQM

concede termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'integrazione della relazione ex 161, c. 3, L.F. sulla base delle indicazioni, delle condizioni e dei requisiti sopra indicati.

Milano, 18 marzo 2010